



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

## Provincia di Lecco

### DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

<b>Seduta in data : 08/07/2016</b>		<b>Atto n. 80</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>Revoca sospensione cautelare obbligatoria di cui alla deliberazione propria n. 29 in data 31.3.2016: provvedimenti conseguenti.</b>	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno OTTO, del mese di LUGLIO, alle ore 20:30, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

			Presente
1	PANZERI SABINA	SINDACO	S
2	POZZI CRISTIAN	VICE SINDACO	S
3	CAZZANIGA ANNA	ASSESSORE	S
4	CORBETTA MAURIZIO	ASSESSORE	S
5	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 5    N = Assenti n. 0
---------------------------------------

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 8.7.2016

OGGETTO: Revoca sospensione cautelare obbligatoria di cui alla deliberazione propria n. 29 in data 31.3.2016: provvedimenti conseguenti.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro proposte alla Giunta Comunale in data 8.7.2016

#### IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto: " Revoca sospensione cautelare obbligatoria di cui alla deliberazione propria n. 29 in data 31.3.2016: provvedimenti conseguenti. ", nel testo che segue:

#### LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 29 in data 31.3.2016 con la quale si provvedeva alla sospensione cautelare obbligatoria , di cui all'art. 5, comma 1 del CCNL in data 11.4.2008, del dipendente codice matricolare n. 325, con decorrenza dalla data del provvedimento e per la durata dello stato restrittivo della libertà, stabilendo fra l'altro:

- di revocare la sospensione cautelare obbligatoria, con atto espresso, ad avvenuta conoscenza da parte del Comune di Costa Masnaga della cessazione dello stato di restrizione della libertà;

- di riservarsi, previa conoscenza della gravità dei fatti effettivamente contestati al dipendente, la valutazione sull'eventuale ulteriore sospensione cautelare facoltativa, dopo la cessazione della sospensione obbligatoria;

CONSIDERATO che, con nota fatta pervenire alla casella Pec comunale in data 6.7.2016 - prot. n. 5308 del 7.7.2016, il dipendente suddetto, per il tramite dell'avvocato difensore, ha comunicato la revoca del provvedimento della misura cautelare degli arresti domiciliari, chiedendo pertanto la revoca della sospensione cautelare obbligatoria;

#### RILEVATO CHE:

a- l'art. 5, comma 3 del CCNL 11.4.2008, prescrive che l'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale , può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2 dello stesso articolo e cioè, se i fatti che hanno comportato la sospensione sono comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento di cui all'art. 3 ( codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con o senza preavviso);

b- per consolidata giurisprudenza la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è indipendente dal rinvio a giudizio del lavoratore e le condizioni necessarie per la sua applicazione sono, fra l'altro:

1) che il dipendente sia già stato sottoposto alla misura cautelare della restrizione della libertà personale, successivamente cessata;

2) che i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano tali da comportare, se accertati, l'applicazione della misura disciplinare del licenziamento (art. 3 - comma 8);

c- la valutazione dell'Amministrazione in materia di sospensione cautelare facoltativa costituisce potere discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo, salvo i casi di manifesta irragionevolezza, in presenza di particolare gravità dei fatti contestati;

RITENUTO che, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, possa essere applicato l'art. 5 comma 3 del CCNL 2008, procedendo alla sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente matricola 325, per i seguenti motivi:

1) i fatti contestati sono di gravità tale da giustificare, se accertati, il licenziamento nei termini precedentemente illustrati;

2) la riammissione in servizio del dipendente in pendenza di giudizio, anche in relazione alle mansioni svolte, comporterebbe, data la natura e gravità dei fatti contestati, un pregiudizio alla credibilità dell'ente, a causa del discredito che potrebbe derivargli da parte dei cittadini e comunque per ragioni di opportunità e di operatività del comune stesso;

VISTO l'art. 4 del CCNL 11.4.2008 relativo al rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, nel quale viene specificato che il procedimento penale sospende il procedimento disciplinare:

RILEVATO che il procedimento disciplinare non è stato avviato, in quanto la rilevanza disciplinare dei fatti contestati è scaturita direttamente dal provvedimento penale e, pertanto, il procedimento disciplinare è necessariamente sospeso, con riferimento all'art. 4 comma 3 del CCNL 11.04.2008;

VISTO l'art. 55 - ter del DLgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del DLgs. n. 150/2009;

VISTO il DLgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. \_\_\_ e contrari n. \_\_\_, espressi con le modalità e le forme di legge

#### DELIBERA

1. le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di procedere dalla data odierna alla revoca della sospensione cautelare obbligatoria , di cui all'art. 5, comma 1 del CCNL in data 11.4.2008, del dipendente codice matricolare n. 325;
3. di non riammettere in servizio il dipendente suddetto, procedendo dalla medesima data odierna alla sospensione cautelare facoltativa dello stesso, sino alla sentenza definitiva e/o comunque nei termini previsti dall'art. 5 comma 10 del CCNL 11.4.2008;
4. di dare atto che al dipendente, durante il periodo di sospensione facoltativa, viene riconosciuta l'indennità di cui all'art. 5 comma 7 del CCNL 11.4.2008;
5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al dipendente, mediante notifica al domicilio, e per il tramite della PEC del Comune indirizzata alla casella PEC dell'avvocato difensore, nonché la comunicazione agli uffici interessati per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Il Sindaco  
Sabina Panzeri

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO VITONE MARISA

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO**

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 18/07/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 18/07/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.TO COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VITONE MARISA

---